

## **Art. 22**

### **(Disposizioni sul trasferimento delle farmacie)**

**1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:**

**“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 e al settimo comma del presente articolo.”.**

**2. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:**

**“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazioni di prossimità di esercizi non giustificate dall'interesse pubblico”.**

**3. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è soppresso.**

**4. E' abrogato l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.**

**5. La facoltà di trasferimento della titolarità di una farmacia ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 è sospesa in pendenza di un procedimento penale nei confronti del titolare o dei suoi collaboratori per truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale. La facoltà è sospesa, altresì, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento con cui l'autorità amministrativa competente ha disposto la chiusura dell'esercizio per violazione di norme di rilevanza sanitaria.**